

Legge regionale 31 ottobre 1986 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

Art. 7

Nuovi insediamenti produttivi associati ai centri di innovazione industriale(1)(3)(4)

Al fine di sostenere i nuovi insediamenti produttivi di cui al precedente articolo 3, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

- a)** contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% delle spese necessarie per l'acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive;
- b)** contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo del 20% per l'acquisto di macchinari ed attrezzature industriali.

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 42, comma 2, L. R. 2/1992

2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991 nel testo modificato da art. 42, comma 2, L. R. 2/1992

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992